

Pubblicato il 25/01/2019

N. 01024/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11829/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11829 del 2018, proposto da

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati
Simona Manca, Amina L'Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso lo studio [REDACTED]
[REDACTED];

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- del D.D.G. n. 1069 del 11.07.2018 relativo all'integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, in attuazione del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 – Apertura seconda finestra temporale - nella parte in cui preclude ai docenti che sono inseriti nella I fascia delle graduatorie di Istituto di presentare domanda per modificare le scuole nelle cui graduatorie sono inseriti, indicando Istituti di una provincia diversa.
- Della Nota di trasmissione n. 32043 del 11.07.2018.
- Nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo della posizione dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Va premesso che le ricorrenti sono docenti precarie iscritte in graduatorie ad esaurimento e conseguentemente nella prima fascia di quelle di Istituto nella provincia di Lecce e lamentano che l'impugnato DDG n. 1069 del 2018, che istituisce gli elenchi aggiuntivi semestrali (che vengono predisposti nelle more delle operazioni annuali di aggiornamento delle posizioni di merito e dell'aggiornamento triennale delle graduatorie) ha inibito la facoltà agli iscritti nella prima fascia in quanto titolati per provenienza dell'iscrizione dalla GAE, di sostituire la provincia originaria e di scegliere di essere iscritti in altra provincia, *recte* in graduatorie di istituto di altre province.

Denunciano illegittimità di tale disposizione secondaria per contrasto con la L. n. 124/1999 e il DM n. 131/2007 che invece a loro dire consentirebbero siffatta opzione.

Alla Camera di consiglio del 8 dicembre 2018 previo rituale avviso di possibile

definizione del giudizio nel merito ex art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione.

2. Ritiene la Sezione fondato il primo assorbente motivo di ricorso, con il quale viene articolata la censura appena riassunta.

Invero, al riguardo va rammentato che il D.M. n. 131/2007) all'art. 5, comma 8, in linea con quanto disposto dall'art.5, co. 4 della L. n. 124/1999, stabilisce che “coloro che hanno titolo ad essere inclusi nelle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia hanno facoltà di scegliere, ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, una provincia diversa da quella in cui figurano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento medesime” (fermo il divieto di cumulabilità delle prestazioni lavorative in diverse province).

2.1. Ne consegue che lo spirito delle norme suindicate, la prima di fonte primaria e la seconda di fonte secondaria ma particolarmente rafforzata siccome trattasi di regolamento attuativo della L. n. 124/1999, che è poi la legge cornice o quadro in materia di disciplina degli incarichi di insegnamento e delle supplenze, spirito legislativo che muove nell'ottica della flessibilità lavorativa e del conseguimento delle migliori opportunità di impiego in dipendenza delle possibilità che si profilino in province diverse da quella prescelta in sede di iscrizione, risulterebbe vulnerato da una fonte subordinata – quale quella qui contestata – la quale espungesse la divisata facoltà di scelta.

L'impugnato DDG n. 1069/2018, nella parte in cui vieta il delineato meccanismo di opzione territoriale è dunque illegittimo per violazione delle sopra riportate norme di rango superiore, nella misura e nelle disposizioni in cui stabilisce il divieto per i soggetti inseriti in GAE o in prima fascia di graduatorie di istituto, di domandare l'iscrizione in graduatorie di istituto in provincia diversa.

2.2. Va oltretutto richiamata sul punto la giurisprudenza della Sezione, che ha espresso analogo principio con riferimento anche agli iscritti in GAE con riserva, avendo sancito che “il Collegio ritiene fondata la prima censura del ricorso, con cui si evidenzia il contrasto del D.M. impugnato - nella parte in cui preclude ai docenti inseriti solo “con riserva” nelle GAE provinciali ad esaurimento di presentare domanda di supplenza per province diverse- con quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2007, n. 131” (T.A.R. Lazio -

Roma, Sez. III Bis, 16.10.2017, n. 10374).

All'evidenza, se la facoltà in parola va riconosciuta agli iscritti in GAE con riserva, vieppiù va attribuita agli iscritti *pleno iure* nelle stesse.

Il ricorso va pertanto accolto con assorbimento delle residue doglianze e annullamento del DDG n. 1069/2018 nei limiti di cui si è discorso.

Le spese vanno poste a carico del Miur soccombente come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla nei sensi di cui in motivazione il DDG n. 1069 del 11.7.2018.

Condanna il Miur a pagare alle ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove corrisposto.

Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

L'ESTENSORE

[REDACTED]

IL PRESIDENTE

[REDACTED]

IL SEGRETARIO